II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1971

riguardante la definizione del concetto «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(71/231/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in appresso denominati «paesi e territori», in particolare le disposizioni dell'articolo 9,

visto il progetto della Commissione,

considerando che un accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è stato firmato il 14 dicembre 1970;

considerando che un testo unico contenente tutte le disposizioni delle decisioni relative alla nozione di «prodotti originari» adottato in applicazione della decisione del 25 febbraio 1964 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, sarebbe di grande utilità, facilitando il compito degli utenti e delle amministrazioni doganali;

considerando, dall'altro lato, che le decisioni in questione devono essere completate su taluni particolari punti, tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia,

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I della decisione del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, in appresso denominata «decisione del 29 settembre 1970» sono considerati originari:

a) i prodotti totalmente ottenuti in uno o più Stati membri, paesi o territori;

b) i prodotti ottenuti negli Stati membri, paesi o territori e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.

In ambedue i casi, i prodotti devono essere stati trasportati direttamente nello Stato membro, paese o territorio d'importazione dallo Stato membro, paese o territorio d'esportazione, ai sensi dell'articolo 5.

I prodotti di cui all'elenco C sono temporaneamente esclusi dall'applicazione della presente decisione.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» in uno o più Stati membri, paesi o territori:

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti marini estratti dal mare con le loro navi;

g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

h) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire da animali o da prodotti indicati alle lettere da a) a g) o dai loro derivati.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, letterea b), sono considerati sufficienti:

a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco;

b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

Per voci della tariffa si intendono quelle della nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Articolo 4

Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato membro, paese o territorio ne sono considerate originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

— da un lato:

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti sul territorio dello Stato membro, paese o territorio in cui avviene la fabbricazione;

— dall'altro:

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso d'esportazione.

Articolo 5

Sono considerati come trasportati direttamente dallo Stato membro, paese o territorio d'esportazione nello Stato membro, paese o territorio d'importazione:

a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non facente parte dell'associazione e senza trasbordo in tale paese;

b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio di uno o più paesi non facenti parte dell'associazione o con trasbordo in uno di tali paesi, a condizione che l'attraversamento di tali paesi si effettui con un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro, paese o territorio;

c) i prodotti che attraversano il territorio di uno o più Stati non facenti parte dell'associazione senza esser scortati da un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro, paese o territorio, a condizione che l'attraversamento di tali paesi sia giustificato da ragioni geografiche, ai sensi dell'articolo 28, e che siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il territorio di uno Stato associato ai sensi della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità non viene considerato territorio di un paese non facente parte dell'associazione.

TITOLO II

Organizzazione dei metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

I prodotti originari ai sensi della presente decisione sono ammessi, nello Stato membro, paese o territorio

d'importazione, al benefico delle disposizioni di cui al titolo I della decisione del 29 settembre 1970 su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.B. 1, vistato dalle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione.

Tuttavia, quelli tra detti prodotti che formano oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il valore non superi 600 unità di conto per spedizione, sono ammessi al beneficio del titolo I della decisione del 29 settembre 1970, nello Stato membro, paese o territorio d'importazione, se accompagnati da un formulario A.B. 2.

Articolo 7

Il certificato di circolazione delle merci A.B. 1 viene vistato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo.

Articolo 8

Il certificato di circolazione delle merci A.B. 1 è vistato dalle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci A.B. 1 può essere vistato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce quand'esso non sia stato esibito al momento di detta esportazione in seguito ad errori, omissioni involontarie o circostanze particolari. In tal caso il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato vistato.

Il certificato di circolazione delle merci A.B. 1 può essere vistato solo se può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dal titolo I della decisione del 29 settembre 1970.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci A.B. 1 deve essere presentato entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del visto della dogana dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato membro, paese o territorio d'importazione cui sono presentate le merci.

Articolo 10

Il certificato di circolazione delle merci A.B. 1 deve essere compilato su un modulo di cui il modello figura nell'allegato V. Esso è redatto in una delle lingue in cui è redatto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione. Esso è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il certificato deve avere il formato di mm 210 × 297 ed essere stampato su carta collata per scrittura, non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 64 g/m², o di 25-30 g/m² se è impiegata carta aerea. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Sulla prima facciata di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee blu larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Gli Stati membri, paesi e territori possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve portare menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'indentificazione. Esso, inoltre, deve contenere un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 11

Il certificato di circolazione delle merci A.B. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio di importazione, secondo le modalità previste dalla regolamentazione di tale Stato, paese o territorio. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un'attestazione dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del titolo I della decisione del 29 settembre 1970.

Articolo 12

Il formulario A.B. 2, di cui il modello figura all'allegato VI, dev'essere compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali in cui è redatto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato membro, paese o territorio d'esporta-

zione. Esso è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il formulario A.B. 2 è costituito da due fogli ognuno dei quali ha il formato di mm 210 × 148. Esso deve essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m². Sulla prima facciata del foglio 1 e sull'etichetta del foglio 2 deve essere impressa una diagonale formata da tre linee blu larghe 3 mm ciascuna, che va dell'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Il formulario A.B. 2 può essere perforato meccanicamente in modo da rendere possibile il distacco dei due fogli e dell'etichetta del foglio 2. La facciata posteriore di tale etichetta può essere gommata.

Gli Stati membri, i paesi e territori possono riservarsi la stampa dei formulari oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario deve portare menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione. Essa, inoltre, deve contenere un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 13

Per ogni spedizione postale è compilato un formulario A.B. 2. Dopo aver riempito e firmato i due fogli del formulario, l'esportatore introduce la propria dichiarazione (primo foglio) all'interno del pacco e incolla l'etichetta del secondo foglio sull'involucro esterno della spedizione.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dal compimento delle altre formalità previste dalle disposizioni doganali o postali.

Articolo 14

Salvo sospetto di abusi, le autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'importazione ammettono al beneficio delle disposizioni del titolo I della decisione del 29 settembre 1970 le merci contenute in un pacco provvisto di un'etichetta A.B. 2.

Articolo 15

1. Gli Stati membri, paesi e territori ammettono come prodotti originari al beneficio delle disposizioni del titolo I della decisione del 29 settembre 1970, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci A.B. 1 o compilare un formulario A.B. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci siano dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 16

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni del presente titolo, gli Stati membri e i paesi e territori si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione delle merci A.B. 1 delle dichiarazioni degli esportatori contenute nei formulari A.B. 2.

TITOLO III

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci A.B. 1 e condizioni di utilizzazione dei certificati di circolazione delle merci A.B. 1 e dei formulari A.B. 2

A. *Rilascio dei certificati di circolazione delle merci A.B. 1*

Articolo 17

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi o al suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione di esportazione chiedere il visto per un certificato di circolazione delle merci A.B. 1. La domanda viene fatta su un modulo A.B. 1 che deve essere compilato conformemente alle disposizioni del titolo II della presente decisione ed alle norme indicate a tergo del primo foglio del formulario.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, allega alla domanda i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere vistato un certificato di circolazione delle merci A.B. 1.

Articolo 18

1. Le autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione devono accertare che il modulo A.B. 1 è debitamente compilato. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senze interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, bisogna tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga compilata e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi delle righe.

2. Il certificato di circolazione delle merci A.B. 1 costituisce il documento giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e contingentale preferenziale previsto dalla decisione del 29 settembre 1970, per cui spetta all'ufficio doganale dello Stato membro, paese o territorio di esportazione verificare minuziosamente l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni del certificato.

Articolo 19

1. Il visto sul certificato di circolazione delle merci A.B. 1 viene concesso dalle autorità doganali d'uno Stato membro se le merci da esportare possono essere considerate come prodotti originari della Comunità ai sensi della presente decisione.

2. Allo scopo di verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere ogni documento giustificativo o di procedere a qualsiasi controllo che esse ritengano utile.

3. Le autorità doganali dello Stato membro si rifiuteranno di concedere il visto su un certificato di circolazione delle merci A.B. 1 se, dai documenti di esportazione esibiti, risulti che le merci a cui si riferisce non sono destinate ad un paese che fa parte dell'associazione.

Articolo 20

1. Il visto sul certificato di circolazione delle merci A.B. 1 viene concesso dalle autorità doganali d'un paese o territorio se le merci da esportare possono essere considerate come prodotti originari dei paesi o territori ai sensi della presente decisione.

2. Allo scopo di verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere ogni documento giustificativo o di procedere a qualsiasi controllo che esse ritengano utile.

3. Le autorità doganali del paese o territorio si rifiuteranno di concedere il visto su un certificato di circolazione delle merci A.B. 1 se, dai documenti di esportazione esibiti, risulti che le merci a cui si riferisce non sono destinate ad un paese che fa parte dell'associazione.

Articolo 21

Nella parte dei certificati di circolazione delle merci A.B. 1 riservata alla dogana, deve essere fatto riferimento alla data o al modello o al numero d'ordine del documento di esportazione in base al quale la dichiarazione dell'esportatore è certificata conforme.

Articolo 22

Quando un certificato di circolazione delle merci A.B. 1 concerne prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da un paese o territorio e che sono riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati nello Stato membro o nel paese o territorio ove si effettua la riesportazione indicano obbligatoriamente lo Stato membro o il paese o territorio in cui è stato rilasciato il certificato originario.

Articolo 23

Il timbro dell'ufficio doganale deve essere apposto mediante sigillo metallico, preferibilmente d'acciaio. Gli Stati membri, paesi o territori si comunicano l'un l'altro, tramite la Commissione delle Comunità europee, il fac-simile delle impronte dei tipi dei timbri utilizzati dai propri uffici doganali.

Articolo 24

1. Quando le merci da esportare dagli Stati membri, paesi o territori con destinazione definitiva ignota non sono coperte da un titolo di trasporto unico emesso nello Stato membro, paese o territorio d'esportazione e transitano attraverso il territorio di uno o più paesi che non fanno parte dell'associazione, senza che tale transito sia considerato un'interruzione del trasporto diretto, l'esportatore ha facoltà di chiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci A.B. 1 provvisorio.

In tal caso, una delle seguenti menzioni viene scritta con inchiostro rosso sul certificato nella rubrica «Os-

servazioni»: «VORLÄUFIG», «PROVISOIRE», «PROVVISORIO», «VOORLOPIG».

2. Quando le merci hanno ricevuto la loro destinazione definitiva, il certificato di circolazione delle merci A.B. 1 provvisorio vale come certificato di circolazione delle merci A.B. 1 definitivo, per tutta o parte delle merci in esso descritte, purché sia debitamente convalidato, su domanda scritta dell'importatore, dall'ufficio doganale presso il quale le merci vengono presentate. La domanda deve essere corredata del certificato provvisorio e di tutti i documenti atti a comprovare che le merci sono state inoltrate a destinazione di uno Stato membro, paese o territorio.

La convalida riguarda unicamente le merci destinate allo Stato membro, paese o territorio, sul cui territorio si trova l'ufficio doganale che effettua l'operazione.

Qualora la convalida si riferisca a tutte le merci descritte nel certificato provvisorio, l'ufficio doganale che ha effettuato la convalida ritira questo certificato.

Se la convalida riguarda soltanto una parte delle merci descritte nel certificato provvisorio, l'ufficio doganale competente per l'operazione rilascia un certificato definitivo riferentesi alle sole merci effettivamente presentate. Esso annota il certificato provvisorio che viene consegnato agli uffici doganali verso cui saranno avviate le merci non presentate. La data di detto certificato definitivo è quella in cui è stato vistato il certificato provvisorio.

Articolo 25

La sostituzione di uno o più certificati di circolazione delle merci A.B. 1 mediante uno o più altri certificati A.B. 1 è sempre possibile, purché sia fatta nell'ufficio doganale ove si trovano le merci.

Articolo 26

1. Quando, in seguito ad errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, non è stata avanzata alcuna richiesta di certificato di circolazione delle merci A.B. 1 al momento dell'esportazione delle merci, il certificato può essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva delle merci a cui si riferisce.

In tal caso, l'esportatore deve:

— farne richiesta per iscritto fornendo le indicazioni che riguardano la specie, la quantità, l'imballaggio ed i contrassegni distintivi della merce, nonché il luogo e la data di spedizione;

— attestare che non sia stato rilasciato alcun certificato A.B. 1 al momento dell'esportazione delle merci in questione, precisandone i motivi;

— accludere un modulo A.B. 1 debitamente compilato e firmato.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori d'un certificato di circolazione delle merci A.B. 1 soltanto dopo avere verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori debbono recare una delle seguenti menzioni scritta con inchiostro rosso: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI».

Articolo 27

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci A.B. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione agli atti di quest'ultime. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni scritta con inchiostro rosso: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT».

Il duplicato ha effetto dalla data in cui è stato vistato il certificato originale.

B. *Condizioni di utilizzazione del certificato di circolazione A.B. 1*

Articolo 28

1. È considerato trasporto diretto il trasporto di merci effettuato senza attraversamento del territorio di un paese che non fa parte dell'associazione o senza trasbordo in tale paese.

Tuttavia, non sono considerati interruzioni di trasporto diretto:

a) gli scali nei porti situati nel territorio di paesi che non fanno parte dell'associazione;

b) i trasbordi in tali porti, quando avvengano per causa di forza maggiore o quando siano consecutivi a fatti di mare;

c) l'attraversamento di territori di uno o più paesi che non fanno parte dell'associazione o il trasbordo in tali paesi, quando l'attraversamento si effettui con un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro o in un paese o territorio;

d) l'attraversamento di territori di uno o più paesi che non fanno parte dell'associazione quando l'attraversamento di tali paesi viene effettuato per ragioni geografiche.

In tal caso e qualora i prodotti non siano accompagnati da un titolo di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, paese o territorio, le merci debbono transitare per uno dei porti seguenti:

Sydney (Australia), Auckland (Nuova Zelanda), Colon (Panama), San Francisco (Stati Uniti):

per gli scambi con la Polinesia francese;

Colon (Panama):

per gli scambi con il Surinam.

2. In caso di attraversamento del territorio dei paesi di cui al paragrafo 1, le merci debbono rimanere sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito e non debbono esservi immesse in libera pratica. Durante la loro permanenza nel paese di transito, le merci possono essere oggetto unicamente delle ordinarie manipolazioni intese a garantirne la conservazione tal quali.

3. La prova dell'adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 2 è fornita dalla presentazione d'una attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito, recante:

— una descrizione esatta delle merci;

— la data d'imbarco o di sbarco delle merci, con la indicazione delle navi utilizzate;

— una dichiarazione delle condizioni in cui è avvenuta la permanenza delle merci.

Qualora sia impossibile produrre una siffatta attestazione le autorità doganali tengono conto di qualsiasi documento probante che viene esibito.

Articolo 29

I certificati di circolazione delle merci A.B. 1 presentati alle autorità doganali dello Stato membro o del paese o territorio d'importazione dopo la scadenza del prescritto termine ai presentazione di cui all'articolo 9 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, qualora l'inosservanza del suddetto termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

Oltre che nei casi predetti, le autorità doganali dello Stato membro o del paese o territorio d'importazione possono accettare i certificati quando le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza di tale termine.

Articolo 30

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti sul certificato di circolazione delle merci A.B. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione, non comportano *ipso facto* l'invalidità del certificato, se è chiaramente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

C. *Utilizzazione di zone franche*

Articolo 31

I paesi che fanno parte dell'associazione prendono le misure necessarie per evitare che le merci che vengono scambiate in seno dell'associazione sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci A.B. 1 e che durante il trasporto effettuano una sosta in una zona franca (compresi i porti franchi ed i depositi franchi) situata sul loro territorio, subiscano sostituzioni o manipolazioni diverse dalle normali manipolazioni destinate ad assicurarne la conservazione tal quali.

D. *Spedizioni postali (compresi i colli postali)*

Articolo 32

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi o al suo rappresentante compilare e firmare i due fogli del formulario A.B. 2.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto d'un controllo, nello Stato membro, paese o territorio d'esportazione, al riguardo della definizione della nozione di «prodotti originari», l'esportatore può indicare nella rubrica «Osservazioni» del formulario A.B. 2 (primo foglio) i riferimenti a tale controllo.

2. L'esportatore appone sull'etichetta verde modello C 1 o sulla dichiarazione C 2 o C 2 M ovvero sulla dichiarazione in dogana CP 3 o CP 3 M la menzione «A.B. 2» seguita dal numero di serie del formulario A.B. 2 utilizzato. Esso scrive ugualmente tale menzione e tale numero sulla fattura relativa alle merci contenute nella spedizione.

E. *Piccole spedizioni e bagagli personali*

Articolo 33

Sono esenti dalla presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.B. 1 o dalla compilazione di un formulario A.B. 2 le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni che rispondano alle condizioni previste nell'articolo 15.

F. *Controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci A.B. 1 o dei formulari A.B. 2*

Articolo 34

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci A.B. 1 o dei formulari A.B. 2 viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato, paese o territorio d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento e sull'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono il certificato di circolazione delle merci A.B. 1 e il primo foglio del formulario A.B. 2 alle autorità doganali del paese d'esportazione indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano una inchiesta. Esse accludono al primo foglio del formulario A.B. 2, ove questa le sia stata presentata, la fattura o una copia della stessa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Se esse decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni del titolo I della decisione del 29 settembre 1970 in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del paese d'importazione offrono all'importatore, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, la possibilità di ritirare le merci.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati entro un termine non superiore a tre mesi alle autorità doganali del paese d'importazione. Essi debbono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci A.B. 1 o il formulario A.B. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia stato possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali del paese d'importazione e quelle del paese d'esportazione, o qualora esse pongano un problema d'interpretazione della decisione, le contestazioni stesse vengono sottoposte alle autorità designate dal Consiglio.

Ai fini del controllo a posteriori dei certificati, i documenti d'esportazione o le copie di certificati che li sostituiscono debbono essere conservati dalla dogana del paese d'esportazione per un periodo di due anni.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 35

Ogni anno si procede all'esame dell'applicazione delle disposizioni dei titoli I e II della presente decisione e dei loro effetti economici, allo scopo di apportarvi tutti gli adeguamenti ritenuti necessari.

Quest'esame può essere effettuato ad intervalli più ravvicinati, a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 36

Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, il modello del certificato di circolazione delle merci A.B. 1 ed il modello del formulario A.B. 2, allegati alla presente decisione, fanno parte integrante della stessa.

A titolo transitorio e fino al 31 dicembre 1971 incluso, i certificati conformi al modello allegato alla decisione del 5 maggio 1966 possono essere vistati dalle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione ed utilizzati alle condizioni fissate dalla presente decisione.

Articolo 37

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1971.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 — ad articolo 1

L'espressione «in uno o più Stati membri, paesi o territori» comprende ugualmente le acque territoriali.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi officina», a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate come facenti parte del territorio dello Stato membro, paese o territorio, al quale esse appartengono, purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa n. 4.

Nota 2 — ad articolo 1

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario di uno Stato membro, paese o territorio, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la produzione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 — ad articolo 1

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 4 — ad articolo 2, lettera f)

L'espressione «loro navi» si applica soltanto nei confronti delle navi:

— che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro, paese o territorio,

— che battono bandiera di uno Stato membro, paese o territorio,

— che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri, paesi o territori, o ad una società con sede principale in uno di tali Stati membri, paesi o territori, di cui il gerente o i gerenti, il Presidente del Consiglio d'amministrazione o del Consiglio di controllo e la maggioranza dei membri di tali Consigli sono cittadini degli Stati membri, paesi o territori e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri, paesi o territori, a collettività pubbliche o a persone aventi la cittadinanza di tali Stati membri, paesi o territori,

— il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri, paesi o territori

— e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini degli Stati membri, paesi o territori.

Nota 5 — ad articolo 4

Per «prezzo franco fabbrica» s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o una trasformazione sufficiente. Quando tale lavorazione o trasformazione è stata effettuata successivamente da due o più ditte, si dovrà prendere in considerazione il prezzo pagato all'ultimo fabbricante.

Nota 6 — ad articoli 9 e 28

L'indicazione del porto di transito dovrà obbligatoriamente figurare alla rubrica «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci A.B.1.

ALLEGATO II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono o che lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
Tutte le voci della tariffa doganale	Tutti i prodotti	1. Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione tal quale delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate, nonché le operazioni similari) 2. Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi 3. a) Il cambio degli imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli; b) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione d'imballaggio 4. L'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche, etichette, o altri segni distintivi similari 5. La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dal Consiglio per poter essere considerati come originari degli Stati membri, paesi o territori 6. La semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo 7. Il cumulo di due o più operazioni indicate nei punti da 1 a 6 di cui sopra 8. La macellazione degli animali	

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati	Salagione, immersione in salamoia; essiccazione od affumicatura di pesci	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01, o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci dal n. 07.01 al n. 07.03 incluso	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso	
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	Fabbricazione a partire da legumi secchi	
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8	Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire da cereali	
11.08	Amidi e fecole; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti	Fabbricazione a partire da cereali o da farine di cereali	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi	
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2	
ex 15.07	Oli vegetali ed alimentari	Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti d'ogni specie	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto	
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato		Fabbricazione a partire da grani di cacao «originari»
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao		Fabbricazione a partire da grani di cacao «originari»
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato		Fabbricazione a partire da grani di cacao «originari»
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17 o per la quale viene utilizzato del cacao in grani, di valore superiore al 40 % del valore del prodotto finito	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte e zuccheri	
19.03	Paste alimentari		Ottenuti a partire dal grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
19.05	Prodotti a base di cereali, ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, piante mangerecce e frutta, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi e delle piante mangerecce, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri		Fabbricazione a partire dalle frutta «originarie» del capitolo 8 e dei prodotti «originari» del capitolo 17
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)		Fabbricazione a partire da frutta e prodotti «originari» del capitolo 17
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri		Fabbricazione a partire da frutta e prodotti «originari» del capitolo 17
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:		
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate		Fabbricazione, senza aggiunta di zuccheri o di alcole, per la quale sono utilizzati «prodotti originari» dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito
	B. Altre		Fabbricazione a partire dai prodotti «originari» dei capitoli 8, 17 e 22
ex 20.07	Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri		Fabbricazione a partire dai prodotti «originari» dei capitoli 8 e 17
ex 21.01	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche	
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°	Aggiunta d'acqua all'alcole etilico della voce n. 22.08 o miscela fra di loro di alcoli delle voci nn. 22.08 e 22.09	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da alcole o vino	
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex24.02	Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie del n. 24.01 utilizzate sono «prodotti originari»
ex28.13	Acido bromidrico	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.01	
ex28.19	Ossido di zinco	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 79.01	
28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 78.01	
ex28.28	Idrossido di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.42	
ex28.29	Fluoruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 e 28.42	
ex28.30	Cloruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 e 28.42	
ex28.33	Bromuri	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 e 28.13	
ex28.38	Solfato d'alluminio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.20	
ex28.42	Carbonato di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.28	
ex29.02	Bromuri organici	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 e 28.13	
ex29.02	Diclorodifeniltricloroetano		Trasformazione dell'etanolo in clorale e condensazione del clorale con il monoclorobenzolo
ex29.35	Piridina; alfapicolina; betapicolina; gammapicolina		Trasformazione dell'acetilene in aldeide acetica e trasformazione dell'aldeide acetica in piridina o picolina
ex29.35	Vinilpiridina		Trasformazione dell'aldeide acetica in picolina e trasformazione delle picoline in vinilpiridina
ex29.38	Acido nicotinico (vitamina PP)		Trasformazione dell'aldeide acetica in betapicolina e trasformazione della betapicolina in acido nicotinico

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria contenenti antibiotici	Tutte le fabbricazioni a partire da antibiotici della voce n. 29.44	
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dalle materie delle voci nn. 32.04 e 32.05	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato	
35.05	Destrine e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola	Tutte le fabbricazioni a partire da prodotti diversi	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali ad esclusione degli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
38.15	«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove ad esclusione: — degli oli di flemma e dell'olio di Dippel — degli acidi naftenici e loro sali insolubili nell'acqua; degli esteri degli acidi naftenici — degli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell'acqua; degli esteri degli acidi solfonaftenici — dei solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; degli acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali — delle miscele di alchileni — degli alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele — degli scambiatori di ioni — dei catalizzatori — delle composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche, — dei cementi, malte e composizioni simili, refrattari — degli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex38.19 (seguito)	— dei carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce ex 38.01) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti		
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso	Lavorazione delle materie plastiche artificiali, degli eteri ed esteri della cellulosa, delle resine artificiali	
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.04	Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci nn. dal 41.02 al 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e similari (ex voce n. 43.02)	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 45.01
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 50.01
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da lana in massa
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da lana in massa
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02
53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 05.03, 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
53.11	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 53.01 al 53.05 incluso
54.04	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dalle materie delle voci nn. 54.01 e 54.02
54.05	Tessuti di lino o di ramié		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 e 54.02
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 e 55.03
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 e 55.03
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04
55.09	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 56.01, 56.02 e 56.03
57.09	Tessuti di canapa		Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01
57.10	Tessuti di juta		Ottenuti a partire dalla iuta greggia
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire dalle materie delle voci nn. 57.02 e 57.04
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kélim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenute sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da filati semplici
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da filati semplici
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
Capitolo 60	Maglierie:		
	— di fibre tessili sintetiche od artificiali continue o in fiocco		Ottenute a partire da materie delle voci nn. dal 56.01 al 56.03, da paste tessili o da prodotti chimici
	— altre		Ottenute a partire da fibre naturali cardate o pettinate
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenute a partire da filati o da tessuti greggi
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenute a partire da filati o da tessuti greggi
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino		Ottenuti a partire da filati
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili		Ottenuti a partire da filati
61.07	Cravatte		Ottenute a partire da filati
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna		Ottenuti a partire da filati
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario; sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni; manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati
ex 62.01	Coperte diverse da quelle a riscaldamento elettrico		Ottenute a partire da filati greggi dei capitoli dal 50 al 56 incluso
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento		Ottenuti a partire da filati semplici greggi
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da filati
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici greggi
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
ex 64.02	Calzature con tomaia di cuoio naturale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
ex 64.02	Calzature diverse da quelle con tomaia di cuoio naturale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire da filati
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex70.07	Vetro colato o laminato (anche sgrossato e smerigliato o pulito), tagliato in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvato o altrimenti lavorato (smussato, inciso, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Taglio senza laminazione di sbozzi in rotoli della voce n. 73.08	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Taglio senza laminazione di sbozzi in rotoli della voce n. 73.08	
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m^2		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) pesanti 1,700 kg o meno per m^2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m^2		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati e fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m^2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, esclusi i prodotti della voce 84.15 e le macchine per cucire (ex 84.41)		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari»
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.)		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione: — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati (1) per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da «prodotti originari» — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei «prodotti originari»

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:
— per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
— per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
— il valore dei prodotti importati,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 85.14 e 85.15		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari» — e che tutti i transistori siano dei «prodotti originari».
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari»
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce 87.09		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari»

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:
— per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
— per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
— il valore dei prodotti importati,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari»
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari»
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari»
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari»
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari»

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:
— per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita ,per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
— per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
— il valore dei prodotti importati,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 91.04 e 91.08		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari»
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari»
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad eccezione dei prodotti della voce n. 92.11		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore di quello del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione: — che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari» — e che tutti i transistori utilizzati siano dei «prodotti originari»
ex 93.07	Pallini da caccia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:
— per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
— per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
— il valore dei prodotti importati,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata

Elenco A *(seguito)*

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma e di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere, e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 70.12

ALLEGATO III

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione	
		L'incorporazione di parti e pezzi staccati «non originari» nelle macchine ed apparecchi dei capitoli da 84 a 92 non provoca la perdita del carattere di «prodotti originari» per tali prodotti se il valore di queste parti e pezzi non supera il 5 % del valore del prodotto finito
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 22.09	Whisky il cui tenore in alcole è inferiore a 50°	Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nella quale il 15 % al massimo del valore del prodotto finito è costituito da prodotti non originari
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione, greggi sgrossati semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex 33.01	Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati	Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione, che comporta la distillazione ed il raffinamento di essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex 40.01	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma nudi
ex 41.01	Pelli di ovini senza vello	Slanatura di pelli di ovini
ex 41.03	Pelli di meticci delle Indie riconciate	Riconciatura di pelli di meticci delle Indie semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli di capre delle Indie riconciate	Riconciatura di pelli di capre delle Indie semplicemente conciate

Elenco B *(seguito)*

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione	
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento [«épincetage»], rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di prodotti di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette sfaccettate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, sfaccettati	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Ottenute a partire da pietre preziose (gemme) e da pietre semipreziose (fini), gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche o ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Ottenute a partire da pietre sintetiche e ricostituite, gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dei metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino, greggi

Elenco B *(seguito)*

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione	
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso	Trasformazione degli acciai legati e acciai fini nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, la quale comporta il passaggio da una delle categorie sottoindicate ad un'altra di dette categorie: 1. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni; 2. Sbozzi di forgia; 3. Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti; 4. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle miniere) e profilati; 5. Nastri; 6. Lamiere; 7. Fili nudi o rivestiti esclusi i fili isolati per l'elettricità
ex 74.01	Rame da affinazione (blisters ed altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio	Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline «speiss» ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

Elenco B *(seguito)*

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione	
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da «prodotti originari»
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.)	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50 % dei pezzi utilizzati (1) per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da «prodotti originari» — che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei «prodotti originari»
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata
ex 95.03	Lavori d'avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori d'osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, di corna di animali, di corallo naturale o ricostituito e di altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorate
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e di ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, di giavazzo e di materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 9 .11	Pipe, comprese le teste	Fabbricazione a partire dagli sbozzi

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:
— per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
— per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
— il valore dei prodotti importati,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata.

ALLEGATO IV

ELENCO C

Elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione della decisione

Voce della tariffa doganale	Denominazione
ex 27.07	Oli aromatici assimilati ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come commestibili
da 27.09 a 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi: — aciclici — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni — benzolo, toluolo, xiloli destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinosi
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti
ex 38.19	Alchilideni in miscela

ALLEGATO V

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E DEI TERRITORI D'OLTREMARE ALLA C.E.E.

A.B.1

A

Certificato per la Circolazione delle Merci
Certificat de Circulation des Marchandises

Warenverkehrsbescheinigung
Certificaat inzake Goederenverkeer

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto .....
(cognome e nome o ragione sociale ed indirizzo completo dell'esportatore)

..... esportatore delle merci descritte qui di seguito:

Numero d'ordine	COLLI (1)		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m³, ecc.)
	Marche e numeri	Numero e natura		
1	2	3	4	5

Numero totale dei colli (col. 3) .....
e quantità totale (col. 5) ..... (in tutte lettere)

Osservazioni:

dichiaro che le merci sopradescritte si trovano in

.....

nelle condizioni richieste per ottenere il presente certificato (2).

Stato membro, paese o territorio di destinazione:

.....

Fatto a ....., il .....

.....
(Firma dell'esportatore)

(Menzione facoltativa)

Invio del ..... N. .....

VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme in base alle giustificazioni presentate ed al risultato dei controlli effettuati.

Bolletta d'esportazione:

Modello ..... N. .....

del .....

Ufficio doganale di .....

Timbro dell'ufficio

Il .....

.....
(Firma del funzionario)

(1) Per le merci alla rinfusa indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone, il numero di targa del veicolo.
(2) Vedere le note a tergo.

DOMANDA DI CONTROLLO

Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.

A ....., il .....

Timbro dell'ufficio

.....
(Firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di costatare che il presente certificato

1. è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (1);
2. non risponde alle condizioni d'autenticità e di regolarità richieste (vedere le allegate osservazioni) (1).

A ....., il .....

Timbro dell'ufficio

.....
(Firma del funzionario)

(1) Cancellare la menzione inutile

I. MERCI CHE POSSONO DAR LUOGO AL VISTO DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. B. 1

Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione **A. B. 1** soltanto le merci che, nello Stato membro, paese o territorio d'esportazione (*), sono comprese in una delle seguenti categorie:

Categoria 1

Merci interamente ottenute nello Stato membro, paese o territorio d'esportazione.

Sono considerate come interamente ottenute nello Stato membro, paese o territorio d'esportazione:

a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti marini estratti dal mare con le sue navi;
g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonchè gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possono servire soltanto al ricupero di materie prime;
h) le merci ivi ottenute esclusivamente partendo da animali o prodotti indicati alle lettere da a) a g) o da loro derivati.

Categoria 2

Merci ottenute nello Stato membro, paese o territorio d'esportazione e nella cui fabbricazione sono entrati soltanto dei prodotti originariamente importati da un altro Stato membro, paese o territorio, i quali, all'esportazione di detto Stato membro, paese o territorio, rispondevano alle condizioni richieste per ottenere un certificato A. B. 1 nonchè, eventualmente, dei prodotti della categoria 1.

Categoria 3

Merci ottenute nello Stato membro, paese o territorio d'esportazione e nella cui fabbricazione sono entrati dei prodotti diversi da quelli che rientrano nelle categorie 1 o 2, a condizione che tali prodotti (qui di seguito denominati «prodotti terzi») siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni

a) che abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale (**) diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti terzi messi in opera, a meno che le operazioni effettuate non figurino nell'elenco A allegato alla decisione del Consiglio riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa;
b) oppure, pur figurando nel suddetto elenco A, rispondano alle speciali condizioni per loro previste in tale elenco;
c) oppure, che non abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti terzi messi in opera, ma che figurano nell'elenco B allegato alla decisione del Consiglio riguardante le definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa.

Categoria 4

Merci in un primo tempo importate da uno Stato membro, paese o territorio alla cui esportazione esse risultavano appartenenti ad una delle categorie 1, 2 o 3 e riesportate in tale stato verso un altro Stato membro, paese o territorio.

Nota: In caso di applicazione della predetta regola, lo Stato membro, paese o territorio d'origine che deve figurare sul certificato di circolazione è quello dal quale le merci di cui trattasi sono state originariamente importate.

II. CAMPO D'APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. B. 1

Il certificato di circolazione A. B. 1 può essere utilizzato soltanto se le merci alle quali si riferisce vengono trasportate direttamente dallo Stato membro, paese o territorio d'esportazione nello Stato membro, paese o territorio d'importazione.

Sono considerate come trasportate direttamente dallo Stato membro, paese o territorio d'esportazione nello Stato membro, paese o territorio d'importazione:

a) le merci il cui trasporto avviene senza attraversamento del territorio di un paese non facente parte dell'Associazione e senza trasbordo in tale paese;
b) le merci il cui trasporto ha luogo con attraversamento del territorio di uno o più paesi non facenti parte dell'Associazione o con trasbordo in uno di tali paesi, a condizione che l'attraversamento di tali paesi avvenga con la scorta di un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro, paese o territorio;
c) le merci che, senza essere scortate da un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro, paese o territorio, attraversano il territorio di uno o più paesi non facenti parte dell'Associazione per essere imbarcate o dopo essere state sbarcate nei porti di Colon (Panama), San Francisco (U.S.A.), Sydney (Australia) o Auckland (Nuova Zelanda).

Tuttavia, non sono considerati interruzioni di trasporto diretto:

— gli scali nei porti situati nel territorio di paesi non facenti parte dell'Associazione;
— i trasbordi in tali porti, quando avvengano per causa di forza maggiore o quando siano consecutivi a fatti di mare.

In caso di attraversamento del territorio dei paesi di cui sopra, le condizioni particolari stabilite per il soggiorno ed il trasporto in detti paesi devono essere soddisfatte.

Nota: L'attraversamento del territorio d'uno Stato associato (***) non è considerato come attraversamento d'un territorio d'un paese non facente parte dell'Associazione.

III. REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. B. 1

1. Il certificato di circolazione A. B. 1 è redatto in una delle lingue in cui è redatto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione.
2. Il certificato di circolazione A. B. 1 deve essere compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso si dovrà impiegare l'inchiostro e scrivere in carattere stampatello. Il documento non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le eventuali modifiche apportatevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni sbagliate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali.
3. Ogni articolo indicato nel certificato di circolazione A. B. 1 deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
4. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per consentirne l'identificazione.
5. L'esportatore (o il vettore) può completare la parte del certificato riservata alla «dichiarazione dell'esportatore» con un riferimento al documento di trasporto. Si raccomanda del pari all'esportatore (o al vettore) di riportare sul documento di trasporto che accompagna la spedizione delle merci il numero di serie del certificato di circolazione A. B. 1.

IV. PORTATA DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. B. 1

Il certificato di circolazione A. B. 1, quando viene utilizzato regolarmente, permette di ottenere nello Stato membro, paese o territorio d'importazione, l'ammissione delle merci in esso descritte al beneficio delle disposizioni della decisione del Consiglio riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi dicooperazione amministrativa.

Il servizio delle Dogane dello Stato membro, paese o territorio d'importazione può, ove lo ritenga necessario, chiedere l'esibizione di ogni altro documento giustificativo, in particolare dei documenti di trasporto con cui si è effettuata la spedizione delle merci.

V. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. B. 1

Il certificato di circolazione A. B. 1 deve essere presentato all'ufficio doganale dello Stato membro, paese o territorio d'importazione al quale sono presentate le merci non oltre cinque mesi a decorrere dalla data del visto della Dogana dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione.

(*) Gli Stati membri, paesi o territori sono:

a) gli Stati membri della C.E.E.: il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi in Europa;
b) I paesi e territori: Saint-Pierre e Miquelon, l'Arcipelago delle Comorre, il Territorio Francese degli Afar e degli Issa, la Nuova Caledonia e dipendenze, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia Francese, le Terre australi e antartiche, il Surinam e le Antille Olandesi.

(**) Per voci doganali s'intendono quelle della Nomenclatura di Bruxelles.

(***) Gli Stati associati sono: la Repubblica dell'Alto Volta, la Repubblica del Burundi, la Repubblica Federale del Camerun, la Repubblica Centroafricana, la Repubblica del Ciad, la Repubblica Democratica del Congo, la Repubblica Popolare del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica del Dahomey, la Repubblica del Gabon, la Repubblica Malgascia, la Repubblica del Mali, la Repubblica Islamitica di Mauritania, la Repubblica del Niger, la Repubblica del Ruanda, la Repubblica del Senegal, la Repubblica Somala e la Repubblica del Togo.

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E DEI TERRITORI D'OLTREMARE ALLA C.E.E.

A. B. 1

Certificato per la Circolazione delle Merci
Certificat de Circulation des Marchandises

Warenverkehrsbescheinigung
Certificaat inzake Goederenverkeer

A

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto .....
(cognome e nome o ragione sociale ed indirizzo completo dell'esportatore)

..... esportatore delle merci descritte qui di seguito:

Numero d'ordine	COLLI		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m^3, ecc.)
	Marche e numeri	Numero e natura		
1	2	3	4	5

(Seguito della dichiarazione dell'esportatore che figura nella pagina precedente)

DICHIARO che queste merci sono state ottenute in ..... e rientrano nella categoria ..... (1) di cui alla Nota I che figura a tergo del certificato di circolazione A. B. 1.

PRECISO che le circostanze che hanno conferito a queste merci il carattere di «prodotti originari» sono le seguenti (2):

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (3):

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità responsabili, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del presente certificato, come pure ad accettare qualunque controllo, da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra.

CHIEDO il rilascio di un certificato di circolazione A. B. 1 per queste merci.

Fatto a ....., il .....

.....
(Firma dell'esportatore)

---

(1) Menzionare il numero della categoria, completandolo eventualmente, con l'indicazione della lettera corrispondente.

(2) Da compilare se si tratta di merci nella cui fabbricazione siano entrati dei prodotti importati da un altro Stato membro, paese o territorio o da un paese terzo, oppure dei prodotti d'origine indeterminata.

Indicare i prodotti messi in opera, la loro voce doganale, la loro provenienza e, se del caso, i processi di fabbricazione conferenti l'origine dello Stato membro, paese o territorio di fabbricazione (applicazione dell'elenco B o delle condizioni speciali previste all'elenco A), le merci ottenute e la loro voce doganale.

Se i prodotti messi in opera non debbono superare, in valore, una data percentuale della merce ottenuta affinché possa essere conferito a quest'ultima il carattere di «prodotto originario», indicare:

— per i prodotti messi in opera:
  — il valore in dogana, se tali prodotti sono di origine terza;
  — il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio dello Stato membro, paese o territorio in cui avviene la fabbricazione, se si tratta di prodotti d'origine indeterminata;
— per le merci ottenute: il prezzo «franco fabbrica», cioè quello pagato al fabbricante presso il quale è avvenuta la lavorazione o la trasformazione. Quando detta lavorazione o trasformazione ha luogo presso due o più imprese, il prezzo da prendere in considerazione è quello pagato all'ultimo fabbricante.

(3) Per esempio, certificati di circolazione A. B. 1, documenti d'importazione, fatture, ecc., relativi ai prodotti messi in opera e, eventualmente, alla merce importata da un altro Stato membro, paese o territorio e destinata alla riesportazione tal quale.

MERCI CHE POSSONO DAR LUOGO AL VISTO DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. B. 1 O ALLA COMPILAZIONE DI UN FORMULARIO A. B. 2

Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione A. B. 1 o alla compilazione di un formulario A. B. 2 soltanto le merci che, nello Stato membro, paese o territorio d'esportazione (*), sono comprese in una delle seguenti categorie:

Categoria 1

Merci interamente ottenute nello Stato membro, paese o territorio d'esportazione.

Sono considerate come interamente ottenute nello Stato membro, paese o territorio d'esportazione:

a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti marini estratti dal mare con le sue navi;

g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possono servire soltanto al ricupero di materie prime;

h) le merci ivi ottenute esclusivamente partendo da animali o prodotti indicati alle lettere da a) a g) o da loro derivati.

Categoria 2

Merci ottenute nello Stato membro, paese o territorio d'esportazione e nella cui fabbricazione sono entrati soltanto dei prodotti originariamente importati da un altro Stato membro, paese o territorio, i quali, all'esportazione di detto Stato membro, paese o territorio, rispondevano alle condizioni richieste per ottenere un certificato A. B. 1 nonchè, eventualmente, dei prodotti della categoria 1.

Categoria 3

Merci ottenute nello Stato membro, paese o territorio d'esportazione e nella cui fabbricazione sono entrati dei prodotti diversi da quelli che rientrano nelle categorie 1 o 2, a condizione che tali prodotti (qui di seguito denominati «prodotti terzi») siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni

a) che abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale (**) diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti terzi messi in opera, a meno che le operazioni effettuate non figurino nell'elenco A allegato alla decisione del Consiglio riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa;

b) oppure, pur figurando nel suddetto elenco A, rispondano alle speciali condizioni per loro previste in tale elenco;

c) oppure, che non abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti terzi messi in opera, ma che figurano nell'elenco B allegato alla decisione del Consiglio riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Categoria 4

Merci in un primo tempo importate da uno Stato membro, paese o territorio alla cui esportazione esse risultavano appartenenti ad una delle categorie 1, 2 o 3 e riesportate in tale stato verso un altro Stato membro, paese o territorio.

Nota: In caso di applicazione della predetta regola, lo Stato membro, paese o territorio d'origine che deve figurare sul certificato di circolazione è quello dal quale le merci di cui trattasi sono state originariamente importate.

(*) Gli Stati membri, paesi o territori sono:

a) gli Stati membri della C.E.E.: il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi in Europa;

b) I paesi e territori: Saint-Pierre e Miquelon, l'Arcipelago delle Comorre, il Territorio Francese degli Afar e degli Issa, la Nuova Caledonia e dipendenze, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia Francese, le Terre australi e antartiche, il Surinam e le Antille Olandesi.

(**) Per voci doganali s'intendono quelle della Nomenclatura di Bruxelles.

FORMULARIO A. B. 2 (FOGLIO 1)

Associazione dei Paesi e dei Territori d'Oltremare alla C.E.E.

ETICHETTA A. B. 2 A

Dichiarazione dell'esportatore

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte e contenute nel presente invio postale,

— **dichiaro** che esse si trovano in ..... (Stato membro, paese o territorio d'esportazione) nelle condizioni fissate a tergo del foglio 2 di questa dichiarazione;

— **m'impegno** a presentare alle autorità responsabili ogni giustificazione che esse ritenessero necessaria e ad accettare qualunque controllo, da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci descritte a fronte.

Stato membro, paese o territorio di destinazione: .....

.....

Fatto a ....., il .....

(Firma dell'esportatore)

Esportatore: .....

(Nome e cognome o ragione sociale ed indirizzo completo dell'esportatore)

.....

Designazione delle **merci**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Osservazioni (1): .....

.....

.....

.....

.....

Amministrazione o Servizio dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore (2): .....

.....

.....

.....

.....

(1) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'Amministrazione o Servizio competente.

(2) Indicare l'Amministrazione o il Servizio designati dalle disposizioni nazionali.

DA INSERIRE NEL PACCO

Nota bene

— L'etichetta a fronte deve essere staccata ed incollata sull'imballaggio esterno del pacchetto o pacco postale.

— La firma dell'esportatore è obbligatoria. Essa è completata eventualmente dal timbro dell'esportatore.

(FOGLIO 2)

ETICHETTA A. B. 2 **A**
Designazione delle merci
.....
.....
.....
.....
.....
.....
(Firma dell'esportatore)

DOMANDA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo della dichiarazione dell'esportatore che figura sul recto del presente formulario (*).	Il controllo effettuato dal funzionario sottoscritto del Servizio competente ha permesso di costatare 1. che le indicazioni e menzioni apposte sul presente formulario sono esatte (1); 2. che il presente formulario non soddisfa alle condizioni di regolarità richieste (vedere le allegate osservazioni) (1).
Fatto a ....., il	Fatto a ....., il .....
Timbro dell'ufficio ..... (Firma del funzionario)	Timbro dell'ufficio ..... (Firma del funzionario)
	(1) Cancellare la menzione inutile

(*) Il controllo a posteriori del formulario A. B. 2 viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogni qualvolta che la dogana dello Stato membro, paese o territorio d'importazione nutra fondati dubbi sull'origine reale della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

La dogana dello Stato membro, paese o territorio d'importazione rimanda all'Amministrazione o Servizio dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione incaricato del controllo il formulario A. B. 2 contenuto nel pacco, indicando i motivi di forma o di sostanza che giustificano un'inchiesta. Nella misura del possibile, essa allega al formulario la fattura che le è stata presentata o copia di essa e fornisce tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere che le indicazioni contenute nel formulario A. B. 2 siano inesatte.

Se essa decide di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della decisione del Consiglio riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa in attesa dei risultati del controllo, la dogana dello Stato membro, paese o territorio d'importazione, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, offre all'importatore la possibilità di ritirare le merci.